



Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL
DECRETO "REVISIONE LEGALE"**

Dopo una gestazione molto lunga, il provvedimento attuativo della direttiva 2006/43/Ce ha visto la luce, traducendosi nel D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010, pubblicato sulla G. U. n.68 del 23 marzo 2010 ed in vigore dopo i 15 giorni di *vacatio legis*, quindi dal 7 aprile 2010.

Molte delle disposizioni del decreto sono condizionate, nella loro operatività, all'approvazione di regolamenti, per cui un elevato numero di istituti troverà applicazione, nel suo aspetto rinnovato, solo fra qualche tempo, ma molte altre disposizioni sono operative già a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, appunto il 7 aprile. Tra queste, ve ne sono alcune che interesseranno le assemblee di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, in particolare l'estensione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl e, di conseguenza, gli adempimenti assembleari da ciò imposti.

È peraltro opportuno offrire una prima precisazione, che è comunque a conferma della disciplina precedente le modifiche, e cioè:

nelle Spa

la funzione di revisione legale dei conti può essere svolta dal Collegio sindacale se, prima di tutto, lo prevede lo statuto, e poi se non si ha l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato;

nelle Srl

la funzione di revisione legale dei conti è attribuita, in *default*, al Collegio sindacale, e la scissione della funzione si ha solo a seguito di una previsione statutaria in tal senso; vedremo, tuttavia, che l'obbligo di consolidamento produce una deroga alla regola generale.

Gli organi di controllo nelle Srl

Il D.Lgs. n.39/10 riscrive l'art.2477 c.c., che è la norma che regola la nomina del Collegio sindacale e la revisione legale dei conti nella società di capitali minore. Alle due ipotesi di nomina obbligatoria già conosciute, se ne aggiungono due nuove, per cui il quadro di sintesi dei casi in cui l'organo di controllo deve essere obbligatoriamente nominato, è il seguente:

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501


Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

IPOTESI GIÀ PREVISTE E CONFERMATE		IPOTESI NUOVE	
1	Il Capitale sociale è pari o superiore a €120.000	3	Obbligo di redigere il bilancio consolidato
2	Per due esercizi consecutivi sono superati i limiti previsto dall'art.2435-bis, co.1 c.c.*	4	Esercizio del controllo su una società obbligata alla revisione legale dei conti

* Vale a dire

1. totale attivo Stato patrimoniale: € 4.400.000
2. ricavi delle vendite e prestazioni: € 8.800.000
3. dipendenti occupati in media: 50

Nel caso di società obbligata alla redazione del bilancio consolidato, l'art.2477 c.c. certo impone la nomina del Collegio sindacale, ma si deve considerare che altra norma del codice civile – art.2409-bis – dispone che:



Nel caso in cui la Srl eserciti il controllo su una società obbligata alla revisione legale dei conti – per questo basta il controllo di una Spa – il Collegio sindacale che deve essere nominato potrà svolgere anche la funzione di revisione, evidentemente nel presupposto che da tale controllo non si generi l'obbligo di consolidamento.

In definitiva, in tale ipotesi, resta applicabile la regola generale per cui, nelle Srl, il Collegio sindacale può, in *default*, esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti, sempre che l'atto costitutivo non disponga diversamente, e sempre che non si inneschi per legge un obbligo diverso.

Resta che, nelle ipotesi di nomina obbligatoria del Collegio sindacale già previste dalla vecchia normativa (nn. 1 e 2 della tabella), detto organo svolgerà anche la funzione di revisione legale dei conti.

I prossimi adempimenti assembleari e le procedure di nomina

Nel presupposto che la più parte delle assemblee di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009 siano convocate, e si celebrino, dopo il 7 aprile 2010, ci troveremo in presenza di adunanze che si dovranno confrontare con la nuova normativa.

L'art.2477 c.c., al co.6, impropriamente afferma che: ***“L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del Collegio sindacale”***.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Impropriamente perché, se è vero che i limiti si possono superare in relazione alla previsione che rinvia all'art.2435-bis (n.2 della tabella), nelle altre ipotesi non si può parlare di superamento di un limite ma, al più, di presa d'atto di una data situazione.

Non è chiaro, inoltre, cosa significhi che l'assemblea che approva il bilancio deve, entro trenta giorni, nominare il Collegio sindacale. Non pare configurabile una soluzione diversa da quella di una nuova assemblea, convocata entro trenta giorni da quella cui è stato sottoposto il bilancio d'esercizio, così come non pare vietato che la stessa assemblea che approva il bilancio, certamente edotta in relazione alle condizioni che impongono la nomina dell'organo di controllo, possa provvedere anche immediatamente in tal senso.

Piuttosto, si pone un problema in termini di opportuna gestione dei rapporti societari in relazione a quella che è diventata la nuova procedura di nomina del revisore che, nella tabella a seguire, si confronta con la vecchia procedura:

Vecchia procedura di nomina del revisore contabile (art.2409-<i>quater</i> codice civile abrogato)	Nuova procedura di nomina del revisore legale dei conti art.13, D.Lgs. n.39/10
L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio sindacale	L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti
L'iniziativa era, di fatto, degli amministratori, che suggerivano un nominativo all'assemblea, e sul quale il Collegio sindacale rilasciava un parere obbligatorio ma non vincolante	L'iniziativa è del Collegio sindacale, che non arriva a nominare tecnicamente il Revisore, ma che svolge comunque un ruolo molto più incisivo rispetto al passato, formulando una proposta che non si ritiene comunque vincolante

È evidente che, in tutte le situazioni in cui la revisione legale dei conti deve essere svolta da un soggetto diverso dal Collegio sindacale, non vi possono essere imbarazzi sulla proposta.

Ma se la funzione è cumulata, il Collegio sindacale deve auto proporsi come revisore legale dei conti?

Anche se la questione è stata sollevata da più parti, si deve ritenere che, in tutte le situazioni in cui il Collegio sindacale può esercitare la revisione legale dei conti, non debba anche proporre all'assemblea l'organo che deve svolgere tale funzione, essendo un fatto ontologico che vi sia il cumulo degli incarichi. Questo almeno in sede di prima interpretazione delle nuove disposizioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

I FORMULARI OPERATIVI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Di seguito si propone un'ipotesi di verbale di assemblea e di deliberazione relativa alla nomina del Collegio sindacale ricorrendo l'ipotesi in cui una Srl controlli una Spa.

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e deliberazioni conseguenti
2. nomina dell'organo di controllo

omissis

Quanto al punto 2 dell'ordine del giorno, il Presidente rappresenta all'assemblea che la società esercita il controllo sulla Alfa Spa, detenendo il 75% delle azioni aventi diritto di voto. Preso atto della nuova formulazione dell'art.2477 c.c., si rende necessaria la nomina del Collegio sindacale che, tenuto conto delle disposizioni di legge e di statuto, può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti.

I candidati sono i Sigg. ri

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

che hanno già reso disponibile sia la dichiarazione di cui al co.4 dell'art.2404 c.c. (c.d. dichiarazione di trasparenza) sia la documentazione attestante titoli e qualificazioni professionali che motivano la proposta.

omissis

TESTO DI DELIBERAZIONE

quanto al punto 2 dell'ordine del giorno, udita la relazione del Presidente, l'assemblea delibera di nominare a membri del Collegio sindacale della società, con le cariche di seguito specificate, i sigg.ri:

1. _____ (Presidente)
2. _____ (Membro effettivo)
3. _____ (Membro effettivo)
4. _____ (Supplente)
5. _____ (Supplente)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016